

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 13908

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno 27 novembre 2015, alla presenza di n. 32 dei suoi componenti su un totale di n. 34;

- premesso che, in base all'articolo 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri Enti di Ricerca e il mondo dell'impresa;
- premesso che nel perseguimento della propria missione l'INFN promuove e partecipa a collaborazioni, stipula convenzioni e contratti in materia di studio ricerca e servizi con enti, società ed imprese pubbliche e private, nazionali, comunitari, stranieri e organizzazioni internazionali;
- premesso che la Regione Lazio attribuisce particolare rilevanza alla promozione del trasferimento tecnologico e della valorizzazione dei risultati delle attività di ricerca scientifica, come testimoniato dalla recente deliberazione della Giunta Regionale n. 478 del 17/07/2014 con la quale ha adottato la "*Smart Specialisation Strategy (S3) Regione Lazio*", che identifica, tra l'altro, le Aree di Specializzazione Intelligente prioritarie per le proprie politiche a sostegno di Ricerca, Innovazione e Sviluppo economico;
- visti gli intensi rapporti di collaborazione tra l'INFN e la Regione Lazio, nel cui territorio l'Istituto è presente con, la Sezione di Roma1 presso Sapienza - Università di Roma, il Gruppo Collegato presso l'Istituto Superiore di Sanità, la Sezione di Roma2 presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, la Sezione di Roma3 presso l'Università degli Studi Roma Tre ed i Laboratori Nazionali di Frascati;
- premesso che l'Istituto e la Regione Lazio hanno interesse a rafforzare la loro collaborazione tramite la sottoscrizione di un Accordo finalizzato all'individuazione e attuazione di programmi di ricerca applicata, sviluppo ed innovazione, rivolti ai bisogni economici e sociali della Regione;
- visto lo schema di Accordo di collaborazione tra l'INFN e la Regione Lazio, allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- visti in particolare gli articoli 5 e 7 del suddetto schema di Accordo, in base ai quali per ciascun programma specifico di attività, le Parti provvederanno a

predispone una Convenzione Operativa che stabilirà tra l'altro gli eventuali contributi finanziari a carico di ciascuna di esse;

- premesso che dalla stipulazione del suddetto schema di Accordo non deriva alcun onere finanziario per l'Istituto;
- su proposta della Giunta Esecutiva;
- con n. 32 voti favorevoli;

DELIBERA

Di approvare lo schema di Accordo di collaborazione tra l'INFN e la Regione Lazio, allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale. Il Presidente dell'INFN, o persona da lui delegata, è autorizzato a sottoscriverlo.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

la **Regione Lazio** (C. F.), di seguito denominata Regione, con sede legale in Roma, Via Cristoforo Colombo, 212, rappresentata dal, in qualità di della Regione, domiciliato per la sua carica presso la sede della Regione stessa,

e

l' **Istituto Nazionale di Fisica Nucleare** (C. F.), di seguito denominato INFN, con sede legale in Frascati, Via Enrico Fermi, 40, rappresentato dal, in qualità di, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'INFN stesso,

Premesso che

- La Regione attribuisce particolare rilevanza alla promozione del trasferimento tecnologico e della valorizzazione dei risultati delle attività di ricerca scientifica, grazie ad una strategia che mira a sostenere lo sviluppo delle imprese presenti sul territorio e a favorirne la competitività;
- L'INFN promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico relativi alle attività in detti settori, favorendo forme di sinergia con altri Enti di ricerca, con le Università ed il mondo imprenditoriale;
- La Regione ha un tessuto imprenditoriale tra i più vivaci a livello nazionale ed ha promosso una politica di forte sostegno economico mirata alla realizzazione di servizi innovativi che hanno facilitato la partnership tra il mondo industriale, quello accademico e degli Enti di ricerca del territorio, favorendo, in particolare, l'acquisizione e la diffusione di nuove competenze tecnologiche ed innovative;
- L'INFN ha una distribuzione ampia sul territorio regionale, essendo presente con le seguenti strutture: la Sezione di Roma1 presso Sapienza - Università di Roma con il Gruppo Collegato presso l'Istituto Superiore di Sanità, la Sezione di Roma2 presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, la Sezione di Roma3 presso l'Università degli Studi Roma Tre ed i Laboratori Nazionali di Frascati;
- La Regione è molto attiva nel favorire l'accesso ai Programmi dell'Unione Europea, in particolare ad Horizon 2020. Aderisce inoltre alle indicazioni della Strategia Europa 2020 attraverso un programma che punta a promuovere l'occupazione, l'innovazione, l'istruzione, la sostenibilità ambientale e ad

ampliare le reti infrastrutturali del territorio, con l'obiettivo di creare una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva che risponda alle peculiarità economiche e sociali della struttura regionale;

- La Regione ha identificato le Aree di Specializzazione Intelligente prioritarie per le proprie politiche a sostegno di Ricerca, Innovazione e Sviluppo economico nella Strategia di Specializzazione Intelligente approvata con la DGR n. 478 del 17/07/2014 “Adozione del documento Smart Specialisation Strategy (S3) Regione Lazio” e pubblicata sul S.O. n° 1 al B.U.R.L. n. 60 del 29/07/2014;
- L'INFN ha una posizione di rilievo nella costruzione dello Spazio Europeo della Ricerca (European Research Area), partecipando attivamente e promovendo numerosi progetti sulle infrastrutture di ricerca. Inoltre, grazie alla consolidata esperienza ed al know-how nel campo delle nuove tecniche di accelerazione, della fisica nucleare, particellare ed astroparticellare, delle tecnologie del calcolo intensivo distribuito (GRID e CLOUD computing), l'INFN partecipa con successo ed in alcuni casi coordina importanti progetti nei vari programmi Europei;
- E' interesse di entrambe le Parti promuovere azioni di trasferimento tecnologico verso le imprese del territorio, in sinergia con altre iniziative volte al potenziamento ed alla creazione di distretti tecnologici, poli di innovazione e di laboratori pubblico-privato, rafforzando collaborazioni già esistenti ovvero avviandone di nuove, mirate a realizzare progetti di ricerca e sviluppo a livello nazionale ed internazionale e finalizzate ai bisogni economici della Regione e nel perseguimento della missione dell'INFN;

tutto ciò premesso

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Collaborazione.

Articolo 2

(Finalità)

1. La Regione e l'INFN, nell'ambito dei compiti e delle funzioni attribuite loro dalla normativa regionale e nazionale, concordano di cooperare per la pianificazione, la progettazione e l'attuazione di programmi di ricerca applicata, sviluppo ed innovazione finalizzati ai bisogni economici e sociali della Regione, promuovendo, altresì, la partecipazione di altri Enti locali, delle imprese pubbliche e private, degli Enti e degli Istituti di ricerca, dei Consorzi e delle Università presenti nel territorio.

2. La Regione e l'INFN, laddove ne ravvisino l'opportunità, potranno interagire con altre Regioni eventualmente interessate integrando il presente Accordo di collaborazione al fine di favorire lo sviluppo di innovazioni tecnologiche su cui attivare la nascita e la crescita di potenziali imprese high-tech sul territorio regionale e, più in generale, la massima valorizzazione dei risultati scientifici prodotti dal sistema della ricerca.

Articolo 3

(Tipologia delle azioni programmatiche)

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione scientifica finalizzato ad avviare iniziative di ricerca congiunte mediante le seguenti azioni:
 - a) Sostenere il trasferimento tecnologico, l'innovazione e la diffusione di competenze e conoscenze nel campo della ricerca scientifica con l'obiettivo di favorire la soluzione di problemi di tipo economico, sociale ed ambientale che riguardano il tessuto regionale;
 - b) Promuovere ed incrementare la competitività tra le imprese operanti sul territorio, mediante l'utilizzo di una ricerca sostenibile che valorizzi il sistema produttivo regionale, attivando sinergie utili alla partecipazione a programmi comunitari ed internazionali;
 - c) Realizzare collaborazioni su tematiche ad alto contenuto tecnologico e che incidano sul sistema economico determinando una ricaduta positiva sul territorio sia in termini di innovazione di settore che di creazione di nuova impresa innovativa;
 - d) Valorizzare le competenze ed il know-how esistenti attraverso la promozione di iniziative di formazione, di coordinamento delle azioni di diffusione della conoscenza, stimolando la partecipazione dei soggetti coinvolti ai processi di innovazione, con l'obiettivo di evitare la frammentazione e la duplicazione di interventi in un'ottica di sinergia delle risorse disponibili.

Articolo 4

(Comitato di indirizzo strategico)

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati nel presente Accordo, le Parti convengono di costituire un Comitato di indirizzo strategico (di seguito denominato Comitato).
2. Il Comitato sarà composto da cinque (5) membri. Il Presidente del Comitato è scelto, di comune accordo, tra la Regione e l'INFN, mentre i restanti componenti vengono designati due (2) ciascuno. La nomina interverrà con le modalità proprie di ciascun Ente.
3. Il Comitato potrà avvalersi del supporto di dipendenti della Regione e dell'INFN e potrà inoltre usufruire del supporto di altre strutture territoriali ad esso collegate, aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.

4. Le nomine e le eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato potranno essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra, eccetto che per il Presidente la cui nomina deve essere condivisa.
5. Il Comitato resta in carica per tre (3) anni ed i componenti possono essere rinnovati per un ulteriore triennio.
6. Il Comitato avrà il compito di supervisionare e coordinare le attività oggetto del presente Accordo, verificandone lo stato di attuazione e di formulare proposte congiunte ai Ministeri competenti, alla Commissione dell'Unione Europea e ad altri soggetti esterni potenzialmente interessati anche al fine di ottenere contributi economici.
7. Al termine di ogni anno di attività, verrà redatta una sintetica relazione che riassume lo stato di attuazione del presente Accordo di collaborazione e quello delle iniziative rientranti nel medesimo.

Articolo 5 **(Convenzione Operativa)**

1. Per ciascun programma specifico di attività, individuato dal Comitato, le Parti provvederanno a predisporre una Convenzione Operativa che verrà sottoscritta dai soggetti interessati i quali nomineranno, inoltre, un proprio referente che gestisca la Convenzione stessa.
2. La Convenzione dovrà stabilire, tra l'altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci delle Parti aderenti, l'articolazione delle azioni in cui si svilupperà il progetto, i tempi di esecuzione e la ripartizione dei costi tra i soggetti partecipanti.
3. La stesura dei contenuti progettuali della Convenzione rientra nell'ambito delle competenze dell'INFN.

Articolo 6 **(Gestione delle Convenzioni Operative - Responsabile Tecnico)**

1. Per ogni Convenzione Operativa è previsto un Responsabile Tecnico, individuato dall'INFN, con il compito di:
 - a) Predisporre, d'intesa con la struttura competente della Regione, dell'INFN e degli altri eventuali Enti coinvolti, il piano operativo di attuazione del programma;
 - b) Presentare, almeno una volta l'anno, ai responsabili della Convenzione, il rendiconto sullo stato di avanzamento delle attività, seguendo i criteri e le metodologie gestionali concordate fra la Regione e l'INFN;
 - c) Presentare al Comitato di indirizzo strategico, alla Regione ed all'INFN un rapporto annuale sui risultati conseguiti;
 - d) Predisporre, nel caso in cui altri soggetti abbiano contribuito con risorse proprie all'attuazione del programma di ricerca, un rapporto sugli obiettivi raggiunti ed una dettagliata rendicontazione sulla spesa.

2. L'INFN nominerà un responsabile amministrativo con il compito di seguire le attività attivando le necessarie procedure pubbliche per il raggiungimento delle finalità anche per quanto riguarda la gestione della spesa. A tal fine dovrà:
- a) Presentare ai responsabili della Convenzione, almeno una volta l'anno, il rendiconto amministrativo-contabile sullo stato delle attività, seguendo i criteri e le metodologie previste in materia dall'ordinamento pubblico.

Articolo 7
(Finanziamenti)

1. I finanziamenti delle singole Convenzioni Operative tra Regione ed INFN saranno messi a disposizione da questi ultimi nell'ambito delle attività previste dal presente Accordo. Possono essere di natura propria o conseguenti a fondi provenienti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da altri Ministeri, dalla Commissione Europea o, comunque, da altri soggetti pubblici o privati.

Articolo 8
(Diritti di proprietà industriale)

1. All'interno di ogni Convenzione Operativa, le Parti dettaglieranno la strategia per lo sfruttamento e la piena valorizzazione economica dei risultati raggiunti attraverso le attività previste dalla medesima Convenzione, individuando le necessarie forme di protezione della proprietà intellettuale e privilegiando, laddove possibile ed appropriato, la costituzione di start-up per la valorizzazione e la finalizzazione al mercato delle tecnologie sviluppate.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dalle Convenzioni Operative, le Parti si impegnano ad osservare le disposizioni previste dal Codice Civile in materia della proprietà industriale, dei brevetti e della titolarità dei loro diritti da parte dei ricercatori pubblici e delle imprese che partecipano alle attività comuni e da eventuali condizioni poste da altri soggetti finanziatori dei programmi. In particolare:
 - a) Ognuno dei soggetti interessati sarà titolare dei diritti di proprietà industriale su quanto realizzato individualmente, del know-how e dei beni immateriali di cui dispone nell'ambito delle attività previste;
 - b) I risultati ed i progetti elaborati congiuntamente saranno di proprietà comune dei soggetti interessati che si concedono licenza reciproca, gratuita ed illimitata per l'utilizzo dei suddetti risultati per attività di ricerca e formazione;
 - c) L'eventuale utilizzo industriale sarà riservato ai partecipanti al programma di ricerca, previa definizione dei contenuti economici per lo sfruttamento dei risultati stessi.

Articolo 9

(Relazione sullo stato di attuazione dell'Accordo di collaborazione)

1. Alla scadenza di ogni anno, il Comitato di indirizzo strategico predisporrà una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che sarà inviata alla Regione ed all'INFN ed una relazione per ciascun programma di ricerca concluso o in essere che verrà inviata a ciascuno dei soggetti firmatari delle Convenzioni Operative.

Articolo 10

(Entrata in vigore, durata dell'Accordo e recesso)

1. Il presente Accordo di collaborazione entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione ed avrà una durata di tre (3) anni.
2. L'Accordo potrà essere rinnovato espressamente di tre (3) anni in tre (3) anni salvo modifiche precedentemente concordate tra le Parti o disdetta di una di esse con preavviso di sei (6) mesi rispetto alla naturale scadenza.
3. Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo di Collaborazione, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta all'altra.
4. In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Art. 11

(Modifiche)

1. Qualora nel corso del triennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo di Collaborazione o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.

Art.12

(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo.
2. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto dell'Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel rispetto delle disposizioni dettate dal citato D.lgs. 196/2003 in qualità di Titolari autonomi.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli art. 31 e seguenti del D.lgs. 196/2003 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

Art. 13

(Nullità parziale)

1. Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall' art. 1419 del Codice Civile.
2. Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l' invalidità e/o la impossibilità di attuazione.

Art. 14

(Cessione)

1. Il presente Accordo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque sempre obbligati i soli soggetti indicati in epigrafe.

Art.15

(Dichiarazioni delle Parti)

1. Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che ogni singola clausola del presente Accordo di Collaborazione è stato oggetto di trattativa e quindi non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del Codice civile.

Art. 16

(Firma e Registrazione)

1. Il presente Accordo viene firmato digitalmente, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, con sostituzione del testo cartaceo e della firma autografa, ed è esente dall'imposta di bollo, come disposto all'art.16 dell'allegato B del DPR 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Art. 17

(Controversie)

1. Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Accordo di Collaborazione, le Parti procederanno per via amministrativa, dopo aver esperito senza alcun risultato un tentativo di bonaria composizione extragiudiziale. Nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo, competente è il Foro di Roma.
2. Per quanto possa occorrere, restano comunque salve le competenze inderogabili previste dalle applicabili disposizioni di legge.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma,

Per la Regione Lazio

.....

.....

Per l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

.....

.....

Roma li,